

(N. 2019)

SENATO DELLA REPUBBLICA**DISEGNO DI LEGGE**

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1951 (V. Stampato N. 2033)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 NOVEMBRE 1951

Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità
e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto-legge 14 aprile 1948, n. 496

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tassa prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, è elevata al 23 per cento.

Quando, peraltro, l'ammontare complessivo delle poste di giuoco, determinato nel modo previsto dall'articolo 2, non superi per ogni singola manifestazione del giuoco o concorso periodico i 150 milioni, l'imposta è dovuta in base alle aliquote seguenti:

Sino a	30 milioni di lire	8 — %
»	40 »	9,25 %
»	50 »	10,50 %
»	60 »	11,75 %

Sino a	70 milioni di lire	13 — %
»	80 »	»	14,25 %
»	90 »	»	15,50 %
»	100 »	»	16,75 %
»	110 »	»	18 — %
»	120 »	»	19,25 %
»	130 »	»	20,50 %
»	140 »	»	21,75 %
»	150 »	»	23 — %

Per le somme intermedie, la misura delle aliquote è quella risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$y = 0,000.000.125 x + 4,25$$

nella quale y è l'aliquota corrispondente all'ammontare x .

Art. 2.

L'imposta unica di cui all'articolo 1. è dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione del giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Il Ministro delle finanze ha la facoltà di affidare la riscossione dell'imposta unica alla Società italiana degli autori ed editori per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione stipulata d'intesa col Ministro del tesoro.

In tal caso l'imposta unica è corrisposta mediante versamento diretto presso la sede centrale della Società italiana degli autori ed editori (S. I. A. E.) non oltre il ventesimo giorno dalla data di svolgimento di ogni manifestazione del giuoco o concorso periodico.

Art. 4.

Nell'ipotesi di omesso o ritardato pagamento è dovuta una sopratassa pari al 20 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.

L'azione della finanza per l'accertamento delle eventuali infrazioni si prescrive nel termine di cinque anni.

Art. 5.

L'imposta unica di cui all'articolo 1 è sostitutiva, nei confronti degli enti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, di ogni tassa sugli affari (esclusa quella di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico), compreso il diritto erariale di cui al decreto-legge 10 marzo 1943 n. 86, e successive modificazioni, relativa alla organizzazione e all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici, di ogni imposta diretta sui redditi derivanti dalle attività di cui sopra, nonché di qualunque altro tributo diretto o indiretto, a favore dello Stato e degli enti minori, connessi con le attività medesime.

L'imposta unica è anche sostitutiva della imposta di ricchezza mobile e della imposta complementare afferenti i premi corrisposti ai vincitori.

Art. 6.

L'ammontare dell'imposta di cui all'articolo 1 è iscritto nel bilancio dell'entrata:

per il 40 per cento in apposito capitolo intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

per il 35 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle imposte dirette;

per il 25 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la quale provvederà a ripartire i 18/25 tra i Comuni interessati in sostituzione dei diritti erariali devoluti ai Comuni stessi a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

Nella ipotesi in cui il Ministro delle finanze si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo 3, la ripartizione verrà effettuata a cura della S.I.A.E., in base alle norme contenute nella convenzione prevista dal suddetto articolo.

Art. 7.

L'imposta sulle attività di giuoco esercitate dall'Unione nazionale incremento razze equine

(U.N.I.R.E.), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1950 e nelle misure stabilite dalla presente legge.

Art. 8.

Le gestioni delle attività di giuoco, riservate al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ed all'U.N.I.R.E. ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono sottoposte al controllo dei collegi sindacali dei rispettivi enti. A tal uopo, la composizione dei collegi medesimi sarà integrata con la nomina di due altri membri designati uno dal Ministro del tesoro e l'altro dal Ministro delle finanze, aventi il compito specifico, coordinato con quello dei collegi e secondo le direttive dei rispettivi presidenti, della revisione delle gestioni relative alle attività di giuoco.

I due componenti suddetti dovranno riferire periodicamente sulle gestioni controllate ai rispettivi Ministri.

In allegato rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed a quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sarà ogni anno presentato al Parlamento una particolareggiata relazione degli organi d'amministrazione del C.O.N.I. e dell'U.N.I.R.E. sulla attività svolta e sull'andamento delle rispettive gestioni.

Art. 9.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.